

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, N. 3

**Adeguamento della quota annuale di associazione
all'I.S.A.P.R.E.L. (Istituto superiore per l'addestramento del
personale delle Regioni e degli Enti locali)
con sede in Venezia¹**

Art. 1

1. L'autorizzazione annua di spesa per il pagamento della quota annuale di associazione all'I.S.A.P.R.E.L. con sede in Venezia già fissata in lire 3.000.000 dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 12 luglio 1971, n. 12, è elevata, a partire dall'anno 1984, a lire 7.200.000.

2. Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 2

1. Al maggior onere di lire 4.200.000 previsto per l'esercizio 1984 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

2. Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, prevista per gli esercizi successivi al 1984 si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa, nonché delle quote del gettito delle altre entrate tributarie previste nel secondo comma dell'articolo 69 del Testo Unico

¹ In B.U.28 agosto 1984, n. 42.

delle leggi costituzionali concernenti lo statuto approvato con
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

